

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo
Bilancio consolidato al 31.12.2020

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 64 del 14.06.2021.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Varedo conduce la propria attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Dal punto di vista operativo, il bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. Il documento rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche. Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che, sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala la deliberazione n. 114/2021/PRSE con cui la Corte dei Conti Veneto, nel richiamare l'attenzione di un ente sulle misure sanzionatorie statuite dall'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016, *"che impongono il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili"*, abbia altresì evidenziato *l'importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria"*. Nel merito si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, di cui nel caso concreto il bilancio consolidato, ed in caso di mancato invio degli stessi alla BDAP, risulta difatti preclusa la possibilità per l'ente inadempiente di portare a termine delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

In materia era già intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, che, sottolineando l'indispensabile ruolo coperto dai flussi informativi confluiti nelle banche dati pubbliche e nel riscontrare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, aveva altresì evidenziato la necessità che l'Ente operi *"senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare"*.

Le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del bilancio consolidato possono anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche aveva rilevato responsabilità nei confronti di dirigenti comunali che avevano posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale.

Sempre in tema di riflessi relativi alla tardiva approvazione del bilancio consolidato, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con la pronuncia n. 5/2021/PRSE, ha chiarito che, in caso di tardiva trasmissione dei documenti previsti alla BDAP, costituiscono violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/201 anche quelle assunzioni definite precedentemente ma aventi decorrenza del rapporto di lavoro all'interno del periodo di divieto.

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che *“secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Una prima delibera di Giunta ... di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno”*. La medesima pronuncia, nell'esaminare alcuni passaggi tecnici del processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, ha evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì evidenziato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l'applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo. Sempre la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con delibera n. 5/2021/PRSE, ha evidenziato come il mancato invio delle comunicazioni inerenti l'inclusione della partecipazione nel perimetro di consolidamento e delle direttive rappresenti *“un'irregolarità che evidenzia un mancato presidio di aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati tenuto altresì conto che il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo che ne deve coordinare l'attività”*.

Nel medesimo parere la Corte ha altresì fornito ulteriori indirizzi; in particolare:

- ha sottolineato come risulti essenziale che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio consolidato, ex art. 11-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, siano presenti i contenuti minimi richiesti dal punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 in quanto l'eshaustività e trasparenza dei contenuti richiesti mira *“a fornire, a chiunque ad essa si approcci, un quadro preciso e, soprattutto, comprensibile di quanto posto in essere dall'Ente”*.
- accertando la presenza di difformità nella documentazione inerente il bilancio consolidato di un ente locale, ha altresì ricordato che *“al fine di valutare in concreto se e in che misura gli errori rilevati possano effettivamente inficiare il bilancio consolidato 2018 (ed anche quello del 2019, nell'invarianza dei saldi dovuti che da tali errori derivano), occorre far riferimento al principio di rilevanza, ovvero alla significatività ex se dell'errore, anche in rapporto al relativo impatto sul bilancio. Ciò si ricava da quanto riportato al postulato n. 6, dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011: Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non*

devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari". In tal senso sarà onere dell'ente locale provvedere alla correzione delle incongruenze rilevate "in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza dei documenti contabili" apportando "rettifiche ai valori errati in sede di approvazione del bilancio consolidato 2020" nonché "dandone atto, in modo dettagliato, esaustivo e intellegibile, nella relativa nota integrativa".

Ulteriormente, si segnalano pronunce anche in materia di definizione del perimetro di consolidamento. Nel dettaglio, la Corte dei Conti Lazio, intervenendo in materia di eccezioni al principio di irrilevanza, ha ricordato che, anche in caso di partecipazioni infinitesimali dell'ente, *"confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo".* In tal senso il principio dell'irrilevanza viene meno nel caso in cui enti e società siano destinatari di affidamento diretto; tale affidamento rileva anche nel caso in cui *"non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica".*

Sempre in materia di eccezioni all'obbligo di consolidamento, la Corte dei Conti Piemonte, chiamata ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di consolidamento per *"impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate"* (paragrafo 3.1 lett. b) dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci *"atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo"*, ha ricordato che le previsioni contenute nell'appendice tecnica dell'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, *"occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci".* In tal senso, nell'ambito del quesito posto, non risulta necessario *"ricorrere all'eccezione al consolidamento"* in quanto *"la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore".*

La Corte dei Conti Lombardia si è invece nuovamente espressa in merito alle disposizioni di cui all'articolo 11-ter del D. Lgs 118/2011 e all'allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, rispondendo ad una richiesta di parere in materia di inserimento nel gruppo "amministrazione pubblica" di una fondazione di diritto privato, ex IPAB, ricordando la specificità del quadro normativo che disciplina le fondazioni ex IPAB e sottolineando che, ai sensi dell'articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, *"la nomina da parte della*

pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima". In tal senso la Corte ha ribadito quanto già espresso con le precedenti deliberazioni n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR, specificando che *"con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all'interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell'Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell'ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)".* In tal senso spetta all'ente *"il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall'allegato principio contabile applicato n. 4/4" al fine dell'inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo "amministrazione pubblica".*

È infine utile ricordare come, a partire dal bilancio consolidato riferito al 31.12.2018, sia stato introdotto l'obbligo, per l'Organo di revisione di ciascun ente capogruppo, di redazione di specifica relazione da indirizzare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la predisposizione del documento contabile di gruppo. In tal senso, con deliberazione n. 16/2020/INPR del 13.10.2020, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ha approvato le *"Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2019"* secondo le quali la relazione dei revisori sul bilancio consolidato si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto
- Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.

Rispetto alle suddette Linee guida, al momento della predisposizione della presente relazione, non si rilevano aggiornamenti.


Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Varedo, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Varedo adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la

redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2020 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2021.

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo

Il "Gruppo Comune di Varedo" è così costituito:



Di seguito si riporta prospetto riassuntivo del perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 64 del 14.06.2021

Organismo partecipato	Tipologia di partecipazione	% di partecipazione	Inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo"	Inserimento nel perimetro di consolidamento
Brianza Energia Ambiente S.p.a. - BEA S.p.a.	Diretta	4,55%	SI	SI
BrianzAcque S.r.l.	Diretta	0,2221%	SI	SI Indipendentemente da eventuali situazioni di irrilevanza in quanto trattasi di società in house
A.S.S.P. S.p.a.	Diretta	0,10%	SI	SI Indipendentemente da eventuali situazioni di irrilevanza in quanto trattasi di società in house
Fondazione La Versiera 1718	Diretta	100,00%	SI	SI
Consorzio Desio Brianza	Diretta	9,00%	SI	SI
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi	Diretta	6,00%	SI	NO partecipazione irrilevante in quanto l'organismo presenta parametri economico patrimoniali inferiori alle soglie obbligatorie per il consolidamento
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale – Parco GuBrià	Diretta	5,56%	SI	NO partecipazione irrilevante in quanto l'organismo presenta parametri economico patrimoniali inferiori alle soglie obbligatorie per il consolidamento

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo

Il bilancio consolidato del Comune di Varedo si chiude con un utile consolidato di € 6.682.286,20.

L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Varedo:

Conto economico	Comune (Conto economico 2020)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2020
Componenti positivi della gestione	12.899.150	1.503.318	14.402.468
Componenti negativi della gestione	10.936.263	1.437.369	12.373.632
Risultato della gestione operativa	1.962.887	65.949	2.028.836
Proventi ed oneri finanziari	-10.654	-117.420	-128.074
Rettifiche di valore di attività finanziarie	719.409	3.421.803	4.141.212
<i>di cui</i>			3.421.803,35
-AEB S.r.l.			3.518.078,77
-CAP Holding S.p.a.			-93.292,75
-Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi			-2.982,67
Proventi ed oneri straordinari	824.950	-7.846	817.105
<i>di cui differenze di consolidamento</i>			-10.708,03
-A.S.S.P. S.p.a.			- 833,36
-Consorzio Desio Brianza			- 9.874,66
Imposte sul reddito	147.346	29.447	176.793
Risultato di esercizio	3.349.246	3.333.040	6.682.286

Si evidenzia che tra i "Proventi ed oneri straordinari" si rilevano "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" per € 10.708,03 dovute a differenze di consolidamento positive.

Si evidenzia altresì che tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie" si rilevano rivalutazioni per € 3.518.078,77 e svalutazioni per € 96.275,41 generate dalla rilevazione secondo il criterio del patrimonio netto al 31.12.2020 di quelle partecipazioni escluse dal GAP o dal perimetro di consolidamento poiché irrilevanti.

Si rimanda alla tabella presente nel paragrafo n. 7 della Nota Integrativa per il dettaglio della composizione di tali differenze.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	6.247.977	43,38%
Proventi da fondi perequativi	1.758.973	12,21%
Proventi da trasferimenti e contributi	994.282	6,90%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	2.673.069	18,56%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-34	-0,0002%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	5.407	0,04%
Altri ricavi e proventi diversi	2.722.792	18,91%
Totale della Macro-classe A	14.402.468	100,00%

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	206.638	1,67%
Prestazioni di servizi	6.405.975	51,77%
Utilizzo beni di terzi	45.757	0,37%
Trasferimenti e contributi	852.777	6,89%
Personale	2.883.547	23,30%
Ammortamenti e svalutazioni	1.750.510	14,15%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.536	-0,04%
Accantonamenti per rischi	84	0,001%
Altri accantonamenti	85.829	0,69%
Oneri diversi di gestione	148.050	1,20%
Totale della Macro-classe B	12.373.632	100,00%

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	105.163	97,36%
Altri proventi finanziari	2.851	2,64%
Totale proventi finanziari	108.014	100,00%
Interessi passivi	229.985	97,41%
Altri oneri finanziari	6.103	2,59%
Totale oneri finanziari	236.088	100,00%
Totale della Macro-classe C	-128.074	

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	200.547	21,57%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	711.539	76,53%
Plusvalenze patrimoniali	16.857	1,81%
Altri proventi straordinari	825	0,09%
Totale proventi	929.769	100,00%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	112.662	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	2	0,002%
Altri oneri straordinari	0	0,00%
Totale oneri	112.664	100,00%
Totale della Macro-classe E	817.105	

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Varedo e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2020)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2020
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	256.311	94.359	350.669
Immobilizzazioni materiali	36.055.482	9.994.125	46.049.607
Immobilizzazioni Finanziarie	11.746.177	1.391.496	13.137.672
Totale immobilizzazioni	48.057.970	11.479.979	59.537.948
Rimanenze	0	64.985	64.985
Crediti	5.196.548	720.048	5.916.596
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	28.885	28.885
Disponibilità liquide	4.876.223	578.482	5.454.705
Totale attivo circolante	10.072.771	1.392.399	11.465.171
Totale ratei e risconti attivi	0	22.080	22.080
TOTALE DELL'ATTIVO	58.130.741	12.894.458	71.025.199
Patrimonio netto	47.275.259	4.376.458	51.651.718
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			<i>1.043.419</i>
- BrianzAcque S.r.l.			<i>50.741</i>
- Fondazione La Versiera 1718			<i>992.677</i>
Fondi per rischi ed oneri	208.359	259.148	467.507
TFR	0	189.150	189.150
Debiti	7.347.495	7.893.274	15.240.769
Ratei e risconti passivi	3.299.628	176.427	3.476.056
TOTALE DEL PASSIVO	58.130.741	12.894.458	71.025.199

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 4.376.458,41 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 3.333.039,73 - ed il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 1.043.418,68.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	0	0,00%
Immobilizzazioni immateriali	350.669	0,49%
Immobilizzazioni materiali	46.049.607	64,84%
Immobilizzazioni Finanziarie	13.137.672	18,50%
Totale immobilizzazioni	59.537.948	83,83%
Rimanenze	64.985	0,09%
Crediti	5.916.596	8,33%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	28.885	0,04%
Disponibilità liquide	5.454.705	7,68%
Totale attivo circolante	11.465.171	16,14%
Totale ratei e risconti attivi	22.080	0,03%
TOTALE DELL'ATTIVO	71.025.199	100,00%
Patrimonio netto	51.651.718	72,72%
Fondi per rischi ed oneri	467.507	0,66%
TFR	189.150	0,27%
Debiti	15.240.769	21,46%
Ratei e risconti passivi	3.476.056	4,89%
TOTALE DEL PASSIVO	71.025.199	100,00%

La composizione delle risultanze

A completamento della presente analisi, nelle tabelle che seguono si fornisce evidenza del peso dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle risultanze complessive del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Varedo.

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato 2020	Comune di Varedo		BEA S.p.a.		BrianzAcque S.r.l.		A.S.S.P. S.p.a.		Fondazione La Versiera 1718		Consorzio Desio Brianza		Differenze di annullamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Immobilizzazioni immateriali	350.669	256.311	73,09%	23.553	6,72%	69.908	19,94%	869	0,25%	0	-	29	0,01%		
Immobilizzazioni materiali	46.049.607	36.055.482	78,30%	2.009.557	4,36%	556.006	1,21%	2.745	0,01%	7.421.352	16,12%	4.464	0,01%		
Immobilizzazioni Finanziarie	13.137.672	11.746.177	89,41%	63.715	0,48%	22.351	0,17%	0	-	0	-	0	-	1.305.429	9,94%
Totale immobilizzazioni	59.537.948	48.057.970	80,72%	2.096.825	3,52%	648.265	1,09%	3.614	0,01%	7.421.352	12,46%	4.493	0,01%	1.305.429	2,19%
Rimanenze	64.985	0	-	60.069	92,44%	2.964	4,56%	1.952	3,00%	0	-	0	-		
Crediti	5.916.596	5.147.531	87,00%	187.136	3,16%	154.584	2,61%	523	0,01%	24.459	0,41%	402.362	6,80%		
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	28.885	0	-	0	-	13.326	46,14%	15.285	52,92%	273	0,95%	0	-		
Disponibilità liquide	5.454.705	4.876.223	89,39%	280.733	5,15%	6.451	0,12%	1.452	0,03%	519	0,01%	289.326	5,30%		
Totale attivo circolante	11.465.171	10.023.755	87,43%	527.939	4,60%	177.325	1,55%	19.213	0,17%	25.251	0,22%	691.688	6,03%		
Totale ratei e risconti attivi	22.080	0	-	15.030	68,07%	2.374	10,75%	174	0,79%	3.507	15,88%	994	4,50%		
TOTALE DELL'ATTIVO	71.025.199	58.081.724	81,78%	2.639.794	3,72%	827.964	1,17%	23.001	0,03%	7.450.111	10,49%	697.176	0,98%	1.305.429	1,84%
Patrimonio netto	51.651.718	47.275.259	91,53%											4.376.458	8,47%
Fondi per rischi ed oneri	467.507	208.359	44,57%	154.734	33,10%	45.017	9,63%	521	0,11%	0	-	58.875	12,59%		
TFR	189.150	0	-	26.520	14,02%	5.447	2,88%	632	0,33%	0	-	156.551	82,77%		
Debiti	15.240.769	7.302.464	47,91%	785.656	5,15%	244.141	1,60%	2.162	0,01%	6.579.213	43,17%	327.132	2,15%		
Ratei e risconti passivi	3.476.056	3.299.628	94,92%	4.642	0,13%	104.985	3,02%	111	0,003%	0	-	66.689	1,92%		
TOTALE DEL PASSIVO	71.025.199	58.085.711	81,78%	2.642.118	3,72%	827.955	1,17%	22.999	0,03%	7.442.075	10,48%	698.912	0,98%	1.305.429	1,84%

Conto economico	Bilancio consolidato 2020	Comune di Varedo		BEA S.p.a.		BrianzAcque S.r.l.		A.S.S.P. S.p.a.		Fondazione La Versiera 1718		Consorzio Desio Brianza		Differenze di annullamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Componenti positivi della gestione	14.402.468	12.899.004	89,56%	402.080	2,79%	229.726	1,60%	9.878	0,07%	21.219	0,15%	840.562	5,84%		
Componenti negativi della gestione	12.373.632	10.891.271	88,02%	338.974	2,74%	212.212	1,72%	9.664	0,08%	44.237	0,36%	877.273	7,09%		
Risultato della gestione operativa	2.028.836	2.007.733	98,96%	63.106	3,11%	17.514	0,86%	213	0,01%	-23.018	-1,13%	-36.712	-1,81%		
Proventi ed oneri finanziari	-128.074	-10.654	8,32%	-11.617	9,07%	-1.100	0,86%	386	-0,30%	-105.089	82,05%	0	0,00%		
Rettifiche di valore di attività finanziarie	4.141.212	719.409	17,37%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3.421.803	82,63%
Proventi ed oneri straordinari	817.105	824.950	100,96%	0	-	2.037	0,25%	0	-	825	0,10%	0	-	-10.708	-1,31%
Imposte sul reddito	176.793	147.346	83,34%	13.437	7,60%	5.546	3,14%	42	0,02%	2.528	1,43%	7.893	4,46%		
Risultato di esercizio	6.682.286	3.394.092	50,79%	38.052	0,57%	12.904	0,19%	558	0,01%	-129.809	-1,94%	-44.605	-0,67%	3.411.095	51,05%

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19 ha determinato rilevanti ripercussioni operative ed economiche sull'ente capogruppo e su tutti gli organismi ricompresi nel proprio perimetro di consolidamento. Dal punto di vista procedurale, si segnala che le disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria hanno posticipato il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società partecipate per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 106 D.L. 18/2020) in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e art. 2478 bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.